

TI_GERICHTE 20.2003.270 vom 2. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_20.2003.270

FR: TI_GERICHTE 20.2003.270 du 2 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 20.2003.270 del 2 aprile 2003

Volltext

Incarto n.20.2003.270

DAC 284/2002

Bellinzona

2 aprile 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell'ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAC _____/_____ di data _____ 2002 nei confronti di

_____, _____, 1956, di _____ e fu _____ n. _____, nato a _____, cittadino italiano, domiciliato a _____, Via _____, _____, celibe, cameriere

per i reati di infrazione alle norme della circolazione, circolazione in stato d'ebrietà reati previsti dagli

art. 90 cifra 1 LCS, art. 91 cpv. 1 LCS

ed ora _____ per statuire sull'istanza 28 marzo 2003 con la quale _____ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l'art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l'importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che _____ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l'art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell'istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'700.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DAC _____/_____ del _____ 2002, in 10 rate mensili, la prima volta entro il 30 aprile 2003.

2. Intimazione:

Ministero Pubblico, Viale _____, _____,

_____, Via _____, _____,

Avv. _____, Via _____, _____,

Il presidente:

la segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.